

## **NOTA PER LA STAMPA**

### **Rekeep S.p.A.:**

- L'AGCM ha annunciato oggi la propria decisione relativa al Procedimento Consip FM4;
- Rekeep ritiene che le motivazioni alla base del provvedimento siano destituite di ogni fondamento, escludendo categoricamente l'esistenza di qualsivoglia presunto accordo collusivo;
- La Società provverà ad impugnare il Provvedimento dell'Autorità dinanzi al TAR del Lazio, presentando contestuale istanza cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione.

*Zola Predosa (Bologna), 09 maggio 2019 – In relazione al Procedimento Istruttorio avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l'"Autorità" o "AGCM") nel marzo 2017 nei confronti di CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Engie Servizi S.p.A. (già Cofely Italia S.p.A.), Manitaldea S.p.A., Manutencoop Facility Management S.p.A., Romeo Gestioni S.p.A. e STI S.p.A. e successivamente esteso alle società Exitone S.p.A, Manital Società Consortile per i Servizi Integrati per Azioni Consorzio Stabile, Manital S.c.p.a, Gestione Integrata S.r.l, Kuadra S.r.l in Liquidazione, Esperia S.p.A, Engie Energy Services International SA, Veolia Energie International SA, Romeo Partecipazioni S.p.A, Finanziaria Bigotti S.p.A, Consorzio Stabile Energie Locali Scarl per accettare possibili intese restrittive della concorrenza nel coordinamento delle modalità di partecipazione alla gara bandita da Consip nel 2014 per l'affidamento dei servizi di Facility Management destinati agli immobili prevalentemente ad uso ufficio della Pubblica Amministrazione (la "Gara Consip FM4"), comunicato al mercato in data 23 marzo 2017, Rekeep S.p.A., già Manutencoop Facility Management S.p.A., ("Rekeep" o la "Società") rende noto che l'Autorità ha annunciato oggi la propria decisione di sanzionare la Società con un provvedimento dell'importo pari a 91,6 milioni di euro, ammontare calcolato applicando la percentuale del 10% al fatturato consolidato includendo, quindi, inopinatamente, nel computo anche le società del Gruppo attive in mercati completamente estranei al facility management.*

**Rekeep**, anche sulla base di quanto condiviso con i propri legali ed in continuità con la posizione da sempre tenuta in argomento, **ritiene che le motivazioni e le presunte "prove" alla base del provvedimento sanzionatorio siano destituite di ogni fondamento**. Rekeep ha, innanzitutto, partecipato alla gara esclusivamente sulla base di scelte imprenditoriali autonome e legittime, tese a massimizzare le possibilità di aggiudicazione: non trovano alcun fondamento, pertanto, le cosiddette "prove endogene" citate nel Provvedimento.

Quanto alle cosiddette "prove esogene", mutuate dagli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma sulla medesima gara, l'Autorità cita quale principale elemento probatorio un semplice ""post-it" (il cosiddetto "biglietto rosa"): l'interpretazione dell'AGCM relativamente ai contenuti di tale biglietto è già stata smentita direttamente dall'estensore dello stesso nell'ambito di dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziaria.

**Rekeep ritiene dunque ingiustificato e sproporzionato il provvedimento comminato e, sicura dell'assoluta correttezza dei propri comportamenti e certa di avere sempre tenuto condotte conformi alle regole del mercato nella Gara Consip FM4, ha già conferito mandato ai propri legali di intraprendere ogni azione e/o rimedio, anche di natura giurisdizionale, a tutela dei propri diritti ed interessi.**



La Società provvederà, quindi, ad impugnare nei tempi previsti il Provvedimento dell'Autorità dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, presentando contestuale istanza cautelare per la sospensione del pagamento della sanzione.

La Società, inoltre, sottolinea che, ad oggi, non essendo stata aggiudicata in via definitiva la Gara FM4, il relativo importo non figura nel Portafoglio Commesse e Riaggiudicazioni (backlog) del Gruppo.

La Società provvederà ad informare tempestivamente il mercato circa l'esito delle azioni giudiziarie intraprese, nonché sugli sviluppi della vicenda.

**Per ulteriori informazioni:**

**Rekeep** / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / [cfilippi@rekeep.com](mailto:cfilippi@rekeep.com)

**Rekeep** / Investor Relations

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / [investor@rekeep.com](mailto:investor@rekeep.com)

**Image Building** / Media Relations

Alfredo Mele, Alessandro Zambetti

Ph. +39 02 89011300 / [rekeep@imagebuilding.it](mailto:rekeep@imagebuilding.it)

*This press release includes forward-looking statements within the meaning of the securities laws of certain applicable jurisdictions. These forward-looking statements include, but are not limited to, all statements other than statements of historical facts contained in herein, including, without limitation, those regarding Rekeep's plans, objectives, goals and targets. In certain instances, you can identify forward-looking statements by terminology such as "aim," "anticipate," "believe," "continue," "could," "estimate," "expect," "forecast," "guidance," "intend," "may," "plan," "potential," "predict," "projected," "should," or "will" or the negative of such terms or other comparable terminology. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. We caution you that forward-looking statements are not guarantees of future performance and are based on numerous assumptions and that actual results may differ materially from (and be more negative than) those made in, or suggested by, the forward-looking statements contained in this press release.*